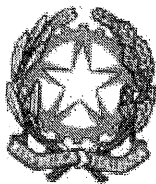


N. 6416/14 REG.PROV.COLL.  
N. 11494/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Terza Bis)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11494 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Morreale Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Clarizia, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2 è elettivamente domiciliata;

*contro*

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Università degli Studi di Genova in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario ex lege;

*nei confronti di*

Giovanni Benanti, controinteressato n.c.g.;

*per l'annullamento*

delle graduatorie nazionali inerenti la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2013/2014, nella parte in cui escludono la ricorrente collocandola in posizione di 20.873 e cioè in "fine posti" o in altra posizione che comunque la escluda dalla possibilità di iscriversi al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia; nonché di tutti gli altri atti nell'epigrafe del ricorso e dell'istanza cautelare indicati e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

e per l'annullamento con motivi aggiunti del 23 dicembre 2013

a) delle nuove graduatorie nazionali adottate il 18 dicembre 2013 in forza dell'art. 20 c – 1 bis del d.l n. 104/2013 per come convertito con modificazioni in l. 8 novembre 2013, n. 128;

b) del decreto del MIUR 29 novembre 2013, n. 986, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche non noto nella parte in cui spieghi efficacia lesiva nei confronti della ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Genova;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato

nel verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 26 novembre 2013 e depositato il successivo 28 novembre, la ricorrente espone di avere partecipato il 9 settembre 2013 alla prova di ammissione per i corsi a numero chiuso di medicina e chirurgia.

A seguito della nota vicenda che ha portato alla soppressione del cd. bonus maturità dovuta al d.l. 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2013, n. 128 rappresenta che le veniva attribuito un punteggio di 34 non calcolando il punteggio massimo che le sarebbe stato attribuito per il voto di maturità pari a 100/100imi e che le avrebbe fatto conseguire quello di 43 collocandosi al posto 8.607° anziché a quello di 20.873 non utile ai fini della immatricolazione.

Avverso i provvedimenti di non ammissione ai corsi deduce le seguenti doglianze:

1. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione della lex specialis.

L'interessata deduce che del tutto illegittimamente l'art. 20 del d.l. n. 104 del 2013 ha inciso retroattivamente, quando ancora la procedura era in corso, sopprimendo il bonus maturità, incidendo sull'affidamento che gli aspiranti ai corsi avevano fatto sulla valutazione del voto raggiunto nella maturità.

2. Illegittimità delle graduatorie per illegittimità derivata, questione di

legittimità costituzionale.

Premessi alcuni rilievi sulla rilevanza della questione deduce la violazione dell'art. 97 Cost. perché il decreto legge pone nel nulla una intensa attività organizzativa dell'amministrazione, rendendo inutili significative attività di programmazione e gestione oramai effettuate andando ad incidere sul principio di buon andamento.

Incide inoltre sul principio costituzionale di cui all'art. 34 Cost. secondo cui i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, mentre i soggetti col bonus più alto sono ingiustamente penalizzati dalla sua soppressione in corso d'opera.

Incide ancora sui principi di uguaglianza e di affidamento in quanto al momento della effettuazione delle prove la ricorrente aveva in realtà effettuato delle previsioni di calcolo del punteggio, confidando nel bonus, previsioni poi risultate inutili.

Con l'adozione di una legge provvedimento il potere legislativo ha sottratto la tutela giurisdizionale in spregio dell'art. 24 Cost. ed ha anche violato il procedimento di formazione della fonte normativa in spregio della fonte normativa. In violazione dell'art. 77 Cost.

La cancellazione del bonus in corso d'opera e mediante decretazione di urgenza va a ledere diritti costituzionali inviolabili degli studenti che in buona fede hanno affrontato l'esame; l'art. 20 del d.l. n. 104/2013 è poi irragionevole in quanto apporta discriminazioni avversate dal principio di uguaglianza.

3. Conclude con istanza cautelare e chiede l'iscrizione con riserva ed

in soprannumero presso la Facoltà di medicina dell'Università di Genova e che sia rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 per violazione degli articolo 2, 3 e 97 Cost, nella parte in cui prevede la non applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 21 del 2008.

4. L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

5. L'istanza cautelare è stata accolta con decreto monocratico del 7 dicembre 2013.

6. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti impugnando le graduatorie del 18 dicembre 2013 rappresentando in fatto che presso la Facoltà di medicina dell'Università di Genova risultano immatricolati studenti che hanno un punteggio inferiore a 43 e cioè con 42,70 e con 42,90 e quindi avverso tali graduatorie deduce la illegittimità derivata da quella che affligge quelle principalmente impugnate ed insiste per tutti gli aspetti prospettati con la questione di legittimità costituzionale proposta avverso l'art. 20 del d.l. n. 104/2013.

7. Alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2014 l'istanza cautelare è stata accolta ed è stato ordinato espressamente all'Università di Genova di iscrivere in soprannumero l'interessata ai corsi richiesti.

8. Con memoria per l'udienza pubblica depositata in data 15 maggio 2014 parte ricorrente ha rappresentato che a tutt'oggi la ricorrente non è stata iscritta nonostante l'ordine del giudice.

9. Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica

udienza del 5 giugno 2014 alla quale invece la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che la ricorrente è stata iscritta ed avrebbe effettuato anche 4 esami.

10. Per potersi dare luogo ad una qualunque pronuncia di merito deve comunque notarsi che se il ricorso risulta correttamente notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41 c.p.a., va tuttavia disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami dato l'elevato numero di controinteressati, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella



seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi

inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate

dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

11. Sarà cura di parte ricorrente proporre idonea istanza di prelievo una volta effettuata l'integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

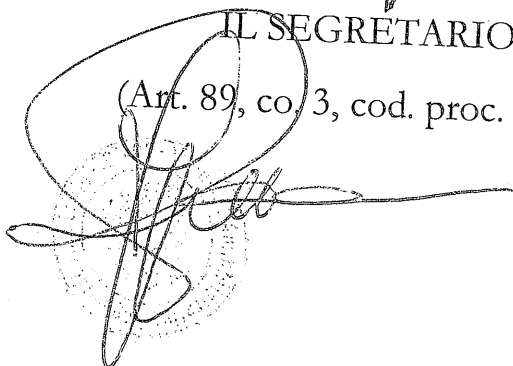
*Pierina Biancofiore*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

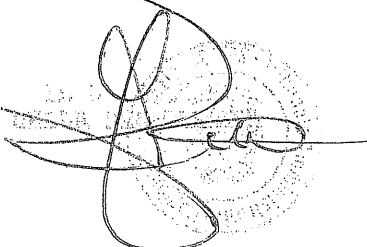
II 10/6/14

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



10/6/14  
del ~~Segretario~~; ~~del~~ ~~Classe~~ ~~Paolo~~



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE

per copie

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

